



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE VI

Ambiente, Energia, Verde Pubblico
Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario

Servizio 1 - Ambiente

Ordinanza n. 1971 R.O.S. del 09-11-2018

OGGETTO: Ordinanza relativa all'eliminazione di inconvenienti di natura igienico-sanitaria riscontrati presso l'Azienda Agricola "Bocchieri Francesco & Luciano ss.", con sede a Ragusa – C.da Cilone, Via Monteraci.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- **In data 19.10.2018** Personale del Corpo di Polizia Municipale, congiuntamente all'Ing. Giuseppe Piccitto del Settore VI- "*Ambiente, Energia, Verde Pubblico*", del Comune di Ragusa, a seguito di segnalazione verbale, si sono recati in C.da Cilone, presso la Società agricola "Bocchieri Francesco & Luciano ss", accertando che:
 1. La via Monteraci, per circa metri cinquanta, risultava interessata da un rigagnolo di liquami zootecnici provenienti dal terreno attiguo alla stessa strada, ove erano presenti dei bovini allo stato semi brado;
 2. Era presente un cumulo di letame misto a terreno derivante dalla pulizia della zona attigua alla mangiatoia ivi esistente;
 3. Le piogge cadute durante la notte precedente avevano provocato il dilavamento del terreno e trascinato, in parte, il letame presente, (sulla via Monteraci), prodotto dalla permanenza dei suddetti bovini allo stato semi brado);
 4. In prossimità dei fabbricati rurali, siti a circa metri cinquanta dalla strada, era presente una concimaia a cielo aperto, delimitata da muretti a secco e da muretti in muratura di blocchi di tufo, realizzata in difformità del D.D.G. Regione Siciliana n. 61 del 17.01.2007 (ai sensi dell'art. 7: Stoccaggio e accumulo dei materiali palabili) e del D.M. 5046 del 25.02.2016 (ai sensi dell'art. 11);

5. Non era presente un pozzetto liquami, come previsto dall'art. 8 del su citato decreto e dall'art. 12 del D.M.5046 del 25.02.2016;

CONSIDERATO che:

- tramite accertamento d'ufficio, risulta che l'Azienda Agricola BOCCHIERI FRANCESCO & LUCIANO s.s.", è sprovvista di titolo autorizzativo per lo scarico dei reflui e per la gestione degli effluenti (ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, recante il Regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 124 del 29.05.2013 – Supplemento Ordinario n. 42);
- l'attuale modalità di gestione degli effluenti zootecnici viene effettuata nell'inosservanza delle norme relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi del D.D.G. n. 61 del 17.01.2007, in violazione all'art. 137 c. 14 del D. Lgs. 152/06, così come si rileva dalle risultanze del verbale di sopralluogo del 19.10.2018, sopra menzionato;
- lo smaltimento di rifiuti speciali, costituiti da liquami zootecnici misti a letame, in violazione all'art. 256 c.1 lett. "a" e c.2 del D. Lgs. 152/06, *costituisce grave pericolo per la salute pubblica e rischio di inquinamento delle falde acquifere;*

RITENUTO, pertanto, indispensabile dover adottare provvedimenti finalizzati a risolvere, sin da subito, le condizioni igienico-sanitarie ed ambientali;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 50 c. 5 del D. Lgs 267/2000, "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali e ss. mm. e ii.*" definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere locale (T.U.E.L) e prevede che il Sindaco disponga, con propria ordinanza, affinché vengano eliminati i suddetti inconvenienti di natura igienico sanitaria, ponendoli a carico dei soggetti responsabili che hanno determinato tali inconvenienti, stabilendo il termine massimo per provvedere.

VISTI:

- gli artt. 233 e 236 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "*Testo unico delle leggi sanitarie*"
- il D. Lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 50 comma 5°;
- il D. Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.;
- la Legge Regionale n. 27/86;
- il Decreto Assessoriale n. 61 del 17 gennaio 2007";

- *il D.M. n. 5046 del 25.02.2016;*
- *il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;*
- *la normativa vigente in materia di igiene zootecnica;*
- *le norme tecniche di cui all'allegato 5 della Delibera Interministeriale del 04/02/77 del Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento;*
- *il Regolamento per la disciplina di servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, approvato con Delibera del C. C. n. 19/2002;*

ORDINA

Ai sensi dell'art. 50 comma 5° del D. Lgs 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e ss. mm. e ii.”,

Al Sig. Bocchieri Luciano, nato a Ragusa il 21.03.1953, n.q. di socio titolare dell'azienda agricola “BOCCHIERI FRANCESCO & LUCIANO ss”, con insediamento produttivo ad indirizzo zootecnico, con sede a Ragusa, in C.da Cilone, AFFINCHE' PROVVEDA:

nel termine massimo di gg. 2 (due) dalla notifica della presente, alla rimozione e smaltimento del letame attualmente accumulato nel terreno di proprietà della ditta, ove si sono verificati i fenomeni di sversamento;

nel termine massimo di gg. 10 (dieci) dalla notifica della presente, a predisporre e presentare all'ufficio Ambiente del Settore VI del Comune di Ragusa, un crono-programma con il quale siano indicati i tempi tecnici:

- o per l'esecuzione di opere edili di adeguamento del sistema di gestione degli effluenti di allevamento relativamente alla concimaia,
- o per la realizzazione di canali per il deflusso delle deiezioni liquide e delle acque di lavaggio confluenti in idoneo/i pozzetto/i di raccolta ed, infine,
- o per ogni altra opera necessaria ai fini della loro completa funzionalità, nel rispetto della normativa vigente;

nel termine massimo di gg. 15 (quindici) dalla notifica della presente, a fornire evidenza di inoltro agli uffici competenti delle documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni relative ai lavori di cui al punto precedente, inclusa anche l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata.

AVVISA

1. Che, trascorsi inutilmente i termini assegnati in questa Ordinanza, si procederà a norma delle vigenti leggi in materia, fatto salvo, sin d'ora, ogni altro ed ulteriore provvedimento di legge, presentando, inoltre, denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria;
2. che il Responsabile del presente Procedimento è l'Ing. Michele Scarpulla, Dirigente ad interim del Settore VI dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ragusa, con sede in Via Mario Spadola n. 56, struttura dove sono depositati gli atti relativi al procedimento stesso;
3. che il Settore VI e la Polizia Municipale sono incaricati, ciascuno per quanto di competenza, a controllare l'esecuzione del presente atto.

DISPONE

che questa Ordinanza sia notificata :

- **Al Sig. Bocchieri Luciano**, nato a Ragusa il 21.03.1953 ed ivi residente, in Via Ruggero Leoncavallo n. 30, n.q. di socio e titolare dell'azienda agricola "Bocchieri Francesco & Luciano ss", con sede a Ragusa, in C.da Cilone;
- **alla Provincia Regionale di Ragusa, denominata "Libero Consorzio Comunale", C/O Settore 10° "Geologia e Tutela Ambientale";**
- **all'ASP Ragusa – Ufficio Dip. Di Prevenzione – Servizio Igiene Ambientale Vita, Via Aldo Licitra n. 12 - Ragusa;**
- **all'ARPA SICILIA – U.O.C. Struttura Territoriale di Ragusa, Viale Sicilia n. 7, Ragusa;**
- **al Comando Provinciale Carabinieri, Piazza Ospedale n. 3, Ragusa.;**
- **Al Settore VI del Comune di Ragusa;**
- **Al Comando della Polizia Municipale del Comune di Ragusa.**

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della notificazione, oppure, in via alternativa, con ricorso straordinario, al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti, sempre, dalla data di notificazione.

Dalla Residenza Municipale, addì.....

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Cassi

